



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 dicembre 2013
(OR. en)**

16651/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0375 (NLE)**

PECHE 553

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo
che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste
dall'accordo di partenariato nel settore della pesca
tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

¹ GU C ...

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 ottobre 2006 il Consiglio ha approvato l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles¹ ("accordo") mediante il regolamento (CE) n. 1562/2006².
- (2) Le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo erano fissate in un protocollo³. Il protocollo più recente scade il 17 gennaio 2014.
- (3) L'Unione ha negoziato con la Repubblica delle Seychelles un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo ("nuovo protocollo").
- (4) Conformemente alla decisione 2013/.../UE del Consiglio^{4*}, il nuovo protocollo è stato firmato ed è applicato a titolo provvisorio dal 18 gennaio 2014.

¹ GU L 290 del 20.10.2006, pag. 2.

² Regolamento (CE) n. 1562/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seicelle (GU L 290 del 20.10.2006, pag. 1).

³ GU L 345 del 30.12.2010, pag. 3.

⁴ GU L

* GU: si prega di inserire il numero della decisione di cui al documento 16647/13.

- (5) L'accordo ha istituito una commissione mista responsabile del monitoraggio dell'attuazione dell'accordo. Inoltre, conformemente al protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvarle seguendo una procedura semplificata.
- (6) È nell'interesse dell'Unione attuare l'accordo mediante un protocollo che fissi le possibilità di pesca e il contributo finanziario e definisca le condizioni per promuovere lo sviluppo di una pesca responsabile nelle acque delle Seychelles.
- (7) È opportuno approvare il nuovo protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles ("protocollo") è approvato a nome dell'Unione¹.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 16 del protocollo.

Articolo 3

Rispettando le disposizioni e le condizioni enunciate nell'allegato, la Commissione è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche apportate al protocollo nell'ambito della commissione mista.

¹ Il protocollo è stato pubblicato GU ... [indicare gli estremi alla GU] unitamente alla decisione relativa alla sua firma.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*¹.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

¹ La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

ALLEGATO

Ambito di applicazione del conferimento di competenza e procedura
per la definizione della posizione dell'Unione nella commissione mista

- 1) La Commissione è autorizzata a negoziare con la Repubblica delle Seychelles e, se del caso e fatto salvo il rispetto del punto 3) del presente allegato, a decidere modifiche del protocollo riguardo alle seguenti questioni:
 - a) revisione delle possibilità di pesca conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo;
 - b) modalità del sostegno settoriale conformemente all'articolo 3 del protocollo;
 - c) revisione delle norme tecniche in materia di sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) ai sensi del punto 9 dell'appendice 8 del protocollo e analoghe disposizioni tecniche ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo.

- 2) Nell'ambito della commissione mista istituita a norma dell'accordo, l'Unione:
 - a) agisce conformemente agli obiettivi perseguiti dall'Unione nel quadro della politica comune della pesca;

- b) è in linea con le conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca;
 - c) promuove posizioni coerenti con le pertinenti norme adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca.
- 3) Quando in una riunione della commissione mista è prevista l'adozione di una decisione che modifica il protocollo come previsto al paragrafo 1, si intraprendono le azioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto delle più recenti informazioni statistiche e biologiche nonché delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento preparatorio contenente i dettagli della posizione dell'Unione da esprimere a nome dell'Unione, affinché sia esaminato e approvato.

Con riguardo alle questioni di cui al paragrafo 1, lettera a), per l'approvazione da parte del Consiglio della posizione da esprimere a nome dell'Unione è necessaria la maggioranza qualificata dei voti. Negli altri casi, la posizione dell'Unione proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio, ovvero entro venti giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se questa scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio.

Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.

La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della pertinente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e la presentazione di eventuali proposte necessarie all'attuazione di tale decisione.
